



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 99

02-05-2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Prestazioni lavorative (art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) — Istruttore (ex Cat. C) - dipendente del Comune di PATTI finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica.

L'anno duemilaventitrè il giorno *due* del mese di maggio  
Con inizio alle ore *17:50*, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>MARCHELLO Carmelita</b>	Sindaco	X	
<b>FIORE Salvatore Vittorio</b>	Vice-Sindaco	X	
<b>INTERDONATO Armando</b>	Assessore	X	
<b>PANTANO Salvatore</b>	Assessore	X	
<b>DI BELLA Gianluca Antonino</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA AMMINISTRATIVA

Nr. Ord. della proposta 103

Li 02-05-2023

**Oggetto:** Prestazioni lavorative (art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) — Istruttore (ex Cat. C) - dipendente del Comune di PATTI finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica.

### RELAZIONE

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308, del 05/12/2022, recante: "Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2025. Piano assunzionale 2023 e rideterminazione dotazione organica", mediante la quale si autorizzava per il triennio 2023/2025 eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile:

**Evidenziato che** il Comune di San Piero Patti non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: - con deliberazione n. 308 del 05-12-2022, la Giunta Comunale ha adottato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2023/2025) e il piano occupazionale - Anno 2023 ed ha rideterminato la dotazione organica;

- con deliberazione n. 14, del 26/01/2022, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023;

- con deliberazione n. 236, del 13/10/2022, la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183, per l'anno 2023;

**Visto** l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente:

*"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

**Visto** l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *"i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";*

Vista altresì la risoluzione della Regione Piemonte — settore autonomie locali — n.70/2010 in merito alla possibilità di avvalersi ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 di dipendenti di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale in altro Comune il quale evidenzia che nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part-time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzati con due Enti

#### **Dato atto che:**

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore, in servizio presso un altro comune, per la durata di mesi 3, al fine di sopperire alle necessità lavorative della IV Area – Servizi Demografici - Urp – Socio Culturale, il cui organico negli ultimi anni è stato interessato dal pensionamento di diverse unità;
- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 557 della*

legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78"; L tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;

- il citato art. 1, comma 557 (e conseguentemente il citato art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), si attegna come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'interno Dipartimento Affari Territoriali -Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

**Visto** l'art. 11, comma 4-bis, del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**Evidenziato** che per l'anno 2023 il piano del fabbisogno del personale 2023-2025 approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308, del 05/12/2022 prevede la "*copertura di n.1 posto di Istruttore - cat. C attraverso l'utilizzo di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 e/o comma 557 della L. 311/2004 o ai sensi dell'art. 92 Tuel*"

**Preso atto**, inoltre, che:

- sia il pareggio di bilancio che il tetto di spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 e s.m.i. e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel biennio 2022-2023
- la spesa annuale di personale, per l'anno 2023, non è superiore alla spesa media del personale per il triennio 2011/2013;
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2023 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

**Visto** il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. In L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*";

**Accertato** che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Viste** le diverse pronunce della Corte dei Conti (Sezione di Controllo per il Veneto, con la decisione n.17/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Sardegna - delibera n.15/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Lombardia - delibera n. 3/pareri/2009), le quali sostengono che la *ratio* dell'art. 1, comma 557, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (e naturalmente, dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), è quella di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di personale dipendente;

**Visto** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione 1<sup>a</sup> in data 25 maggio 2005, n. 2141, in ordine alle problematiche applicative dell'art. 1, comma 557, della citata L. n. 311/2004;

**Vista**, altresì, la Circolare n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, recependo il suddetto parere del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, rappresenta una fonte normativa speciale, in quanto introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53, del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, consentendo in sostanza, che un dipendente di una pubblica amministrazione, possa espletare la propria attività lavorativa presso altro ente pubblico, mediante rapporto di lavoro subordinato, rimettendo all'accordo fra entrambi gli enti le modalità di svolgimento, al fine di garantire il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

**Visto** il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 01(conv, nella L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato i quali potranno essere stipulati solo *"per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*;

**Accertato** che l'instaurando rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui trattasi, è dovuto a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale riconducibili alle *"esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*, come sancito dall'art. 36, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.92 TUEL;

**Dato atto che** ai sensi della normativa vigente, i pubblici dipendenti possono prestare servizio fino ad un massimo di 12 ore settimanali, oltre l'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

**Vista** la richiesta del Comune di San Piero Patti, prot. n.5574 del 29.04.2023, con la quale veniva richiesto al Comune di Patti, il nulla osta, in favore della dott.ssa Tiziana Farina, per l'espletamento dell'attività lavorativa presso questo Comune per n. 12 ore settimanali;

**Vista** la disponibilità della Sig.ra Tiziana Farina, dipendente a tempo determinato part time a 24 ore presso il Comune Di Patti;

**Vista**, altresì, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Patti, acquisita al protocollo dell'Ente al n.5657 in data 02.05.2023, mediante la quale la dipendente viene autorizzata a prestare l'attività lavorativa nel Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004 al di fuori del monte ore presso il Comune di Patti per complessivi ulteriori n. 12 ore;

**Stabilito che:**

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 03.08.2023, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze;
- le prestazioni della dipendente FARINA, presso questo ente, saranno limitate a n.12 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Patti;
- L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs 266/2003 e ss.mm.ii.,
- Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- Le ferie, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dalla lavoratrice nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati, fermo restando le previsioni del CCNL, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- il Comune di San Piero Patti si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto ovvero intervengano nuove legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente possa ricoprire il posto vacante mediante la conclusione di procedure concorsuali in atto o mediante l'istituto della mobilità;
- il compenso da corrispondere è determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, opportunamente riproporzionato per attività prestata a tempo parziale;

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 92, comma 1, comma I del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

**1)Di avvalersi**, delle prestazioni lavorative della Sig.ra Tiziana Farina, Istruttore (ex Cat. C - Pos. economica C1), dipendente del Comune di Patti, a tempo determinato e part time per n. 24 ore settimanali;

**2)Di stabilire** che:

- la Sig.ra Tiziana Farina presterà servizio presso il Comune di San Piero Patti oltre l'ordinario orario di lavoro presso il suo ente, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 03/05/2023 e fino al 03/08/2023 secondo quanto disposto dall'art. 92, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 03.08.2023, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze;
- le prestazioni della dipendente FARINA , presso questo ente, saranno limitate a n.12 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Patti;
- L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs 266/2003 e ss.mm.ii.,
- Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- Le ferie, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dalla lavoratrice nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati, fermo restando le previsioni del CCNL, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- il Comune di San Piero Patti si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente possa ricoprire il posto vacante mediante la conclusione di procedure concorsuali in atto o mediante l'istituto della mobilità;
- il compenso da corrispondere è determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, opportunamente riproporzionato per attività prestata a tempo parziale;

**3) Di dare atto** che risultano rispettati i limiti contenuti nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili;

**4) Di stabilire, altresì, che il** Comune di San Piero Patti dovrà sostenere la spesa relativa alla retribuzione della dipendente (determinata sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali e i connessi oneri riflessi, derivante dal presente atto deliberativo, con la seguente imputazione:

al Bilancio 2023 per complessivi € 2.705,44 di cui € 1.986,75 al cap. 1871.1, € 549,82 al cap.1872.1, ed € 168,87 al cap. 6130.23;


**3) Di incaricare** il Responsabile dell'Area amministrativa a provvedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenziali

**4) Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di patti e all'interessata.

**5) Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere in merito.


Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Carmelo PINO



Il Sindaco


Carmelita Marchello



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **regolarità tecnica** – esprime parere : **favorevole**

Data 02-05-2023

Il Responsabile dell'area Amministrativa  
Dott. Carmelo PINO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione


Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile** – esprime parere: **favorevole**

Data 02-05-2023

Il Responsabile dell'area ragioneria  
Dott. Carmelo PINO




Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

**ATTESTA**

Che la complessiva spesa di E 2705,44 ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE ..... A2.....  
PROGRAMMA ..... 4 ..... TITOLO ..... 1 .....  
CAPITOLO ..... 1871.1 / 1872.1 / 6130.23 .....  
.....del bilancio 2023 ( Imp. Provv. nn 268-269-27

Data 02-05-2023

Il responsabile dell'Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO



**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;  
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;  
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;  
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


**LA GIUNTA MUNICIPALE**


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


**DELIBERA**

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano  


Il Sindaco  


Il Segretario Comunale  




Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 02-05-2023

E fino al

L'Addetto  
DI Dio Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno \_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dott.Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 02-05-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02-05-2023

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li



Il Segretario Comunale

Dott.Carmelo PINO  
